





### **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Garanzie**

**Articolo 6 S: Subappalto**

**Articolo 7 S: Consegna, installazione e configurazione del servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG**

**Articolo 8 S: Verifica di conformità**

**Articolo 9 S: Servizio di manutenzione e assistenza**

**Articolo 10 S: Servizio di ampliamento banda**

**Articolo 11 S: Servizio di trasloco**

**Articolo 12 S: Ritiro delle apparecchiature**

**Articolo 13 S: Penali**

**Articolo 14 S: Corrispettivo**

**Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 16 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 17 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 18 S: Privacy e Subingresso nel contratto**

### **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà e Diritti**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia Definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**



**Articolo 18 G:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – piano triennale di prevenzione della corruzione

**Articolo 19 G: Incompatibilità**

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”),

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;

- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_ del valore di \_\_\_\_\_ e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 67634954A3;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Patto di integrità; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
  - per la Committente si intende: Sogei S.p.A.
  - per Amministrazione si intendono le strutture organizzative del Ministero dell'Economia e delle Finanze interessate dalla fornitura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Fornitura di "Servizio base di interconnessione per RGS", come meglio descritto al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, realizzato mediante :
    - n°2 collegamenti in fibra ottica punto-punto, completamente diversificati nei percorsi metropolitani ;
    - n°4 apparati WDM, 2 per singolo collegamento, da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC (Fibre Channel) e/o GbE ;
    - n°2 armadi rack 19" a installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
  - b) Fornitura di un "Servizio opzionale di ampliamento banda RGS", come meglio descritto al paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico, comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
  - c) Fornitura di "Servizio base di interconnessione per DT", come meglio descritto al paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico, realizzato mediante :



- n°2 collegamenti in fibra ottica punto-punto, completamente diversificati nei percorsi metropolitani;
  - n°4 apparati WDM, 2 per singolo collegamento, da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC (Fibre Channel) e/o GbE;
  - n°2 armadi rack 19" a installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
- d) Fornitura di un "Servizio opzionale di ampliamento banda DT", come meglio descritto al paragrafo 4.4 del Capitolato tecnico, comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
- e) Fornitura di "Servizio base di interconnessione per DAG", come meglio descritto al paragrafo 4.5 del Capitolato tecnico realizzato mediante :
- n°2 collegamenti in fibra ottica punto-punto, completamente diversificati nei percorsi metropolitani ;
  - n°4 apparati WDM, 2 per singolo collegamento, da installarsi presso la sede di Piazza Dalmazia 1 (Roma) del DAG e la sede di via Mario Carucci 99 (Roma) della Sogei S.p.A., equipaggiabili con interfacce FC (Fibre Channel) e/o GbE ;
  - n°2 armadi rack 19" a installarsi presso la sede di Piazza Dalmazia 1 (Roma) del DAG e la sede di via Mario Carucci 99 (Roma) della Sogei S.p.A.  
comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione ;
- f) Fornitura di un "Servizio opzionale di ampliamento banda DAG", come meglio descritto al paragrafo 4.6 del Capitolato tecnico comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione ;
- g) "Servizio di manutenzione e assistenza" in relazione ai servizi base di interconnessione per RGS, DT e DAG e in relazione ai servizi opzionali di ampliamento della Banda per RGS e/o DT e/o DAG, qualora attivati , inclusivo di reportistica sugli eventi e dei parametri dei livelli di servizio prestabiliti, come descritto ai paragrafo 4.8 e 3.3 del Capitolato tecnico;
- h) "Servizio opzionale di trasloco", suddiviso per fasce chilometriche, in altre sedi all'interno dell'ambito urbano delimitato dal Grande Raccordo Anulare, come descritto ai paragrafo 4.9 e 3.3 del Capitolato tecnico.
2. I servizi di cui al precedente comma alle lettere b), d), f) e h) sono meramente eventuali e saranno erogati dall'Impresa solo su richiesta della Committente, durante gli ultimi 24 mesi di vigenza contrattuale.
- I servizi di manutenzione e assistenza di cui al precedente comma, lettera g), qualora riferiti ai servizi opzionali, meramente eventuali, di cui alle precedenti lettere b), d), f), sono correlati a tali servizi.
3. I servizi di cui al comma 1 dovranno essere prestati secondo le tempistiche, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.



4. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati:
  - per la RGS, presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - per il DT, presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - per il DAG, presso la sede di Piazza Dalmazia 1 (Roma) e la sede Sogei S.p.A. in via Mario Carucci 99 (Roma).
6. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
7. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_. *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
8. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
9. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 14 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 17 G e 11 G.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla prima "Data di accettazione della Fornitura", intervenuta di cui all'art. 8 S co. 8. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula.



2. Il “Servizio di manutenzione e assistenza” in relazione ai “servizi di interconnessione base” e ai “servizi opzionali di ampliamento Banda” per RGS e/o DT e/o DAG (inclusivi di reportistica sugli eventi e dei parametri dei livelli di servizio prestabiliti) hanno la stessa durata dei suddetti servizi, come meglio indicato nell’art. 9 S del presente contratto e nel Capitolato tecnico ai paragrafi 4.8 e 3.3.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. La Committente si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad A.N.AC. tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad A.N.AC. tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.





4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità,



i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 5 S**

### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.



4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno per i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c), e) dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S, comma 8, e per i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d) e f), dalla "Data di accettazione dell'ampliamento banda", di cui al successivo articolo 8 S, comma 9.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO BASE DI INTERCONNESSIONE PER RGS, DT E DAG**

1. La consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature hardware, degli apparati WDM, degli armadi rack e dei collegamenti necessari alla fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera a) per RGS (per 6 Lambda 2,5G), lettera c) per DT (per 4 Lambda 10G) e lettera e) per DAG (per 4 Lambda 2,5G), con le caratteristiche tecniche e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, dovranno essere eseguite dall'Impresa con personale specializzato, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla posa in opera, installazione fisica, verifica della funzionalità delle apparecchiature, fornitura di fibre ottiche (bretelle di collegamento)



fra gli apparati WDM e i sistemi della Committente/Amministrazione. In particolare, si precisa che gli apparati WDM dovranno avere le caratteristiche indicate ai paragrafi 4.1 (per RGS) , 4.3 (per DT) e 4.5 (per DAG) del Capitolato tecnico.

2. Ultimate le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà consegnare al Committente un "Rapporto di fine installazione Servizio base di interconnessione" rispettivamente per RGS, per DT e per DAG, per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), lett. c) e lett. e), redatti secondo le specifiche e le informazioni indicate nel paragrafo 4.7 del Capitolato tecnico.
3. I sopraindicati Rapporti saranno sottoscritti dal Fornitore e dall'incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sarà considerata come data "Data di fine installazione" rispettivamente per RGS, per DT e per DAG.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati. In particolare, entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data ultima di consegna, installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete, necessarie all'erogazione del servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1 lett. a) per RGS, lett. c) per DT, e lett. e) per DAG, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte del Committente. A tal fine - contestualmente al "Rapporto di fine installazione Servizio base di interconnessione" rispettivamente per RGS, per DT e per il DAG, di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, Installazione e Configurazione del Servizio di Interconnessione Base per RGS, DT e DAG" - l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di verifica di conformità per l'interconnessione base" rispettivamente per RGS, per DT e per il DAG, contenenti l'articolazione delle prove proposte per la verifica dell'oggetto della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), lett. c) e lett. e), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data ultima di consegna, installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete, necessarie all'erogazione del servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lett. b) e/o lett. d) e/o lett. f), saranno sottoposte a verifica di conformità da parte del Committente. A tal fine - contestualmente al "Rapporto di fine installazione Servizio di ampliamento banda", per RGS e/o per DT e/o per DAG, di cui al successivo articolo 10 S "Servizio di ampliamento Banda" per RGS, DT e DAG" - l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di verifica di conformità per ampliamento banda" per RGS e/o per DT e/o per DAG, contenente l'articolazione delle prove proposte per la verifica dell'oggetto della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) e/o lett. d) e/o lett. f), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.



3. In corso di contratto, con cadenza bimestrale, la Committente effettuerà la Verifica di conformità sulla base di una articolazione di prove/verifiche/controlli, sulle:
  - prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), c) ed e) per quanto concerne i servizi base di interconnessione rispettivamente per RGS, DT e DAG;
  - prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), d) e f) per quanto concerne i servizi opzionali di ampliamento banda rispettivamente per RGS e/o DT e/o DAG;
  - prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g),  
per certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Delle predette attività di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.
4. In corso di contratto la Committente effettuerà la Verifica di conformità delle prestazioni di cui all'art. 1 S comma 1 lettera h), al verificarsi dell'evento, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. In caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del verbale sarà considerata di "Data di Fine trasloco".
5. L'impresa, in sede di Verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l'uso del bene da parte dell'Amministrazione.
6. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
7. La Verifica di conformità del servizio base di interconnessione e del servizio dell'ampliamento banda, si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware, software e di rete risultano funzionare correttamente, singolarmente integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
8. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità di cui al precedente comma 1, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della fornitura" rispettivamente per RGS, per DT e per DAG, da parte della Committente.
9. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità di cui al precedente comma 2, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione dell'ampliamento banda" per RGS e/o per DT e/o per DAG, da parte della Committente.
10. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui al precedente comma 3, la data del verbale "bimestrale" verrà considerata quale "Data di Accettazione del servizio" per RGS e/o per DT e/o per DAG, da parte della Committente.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il proseguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
12. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
13. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

14. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
15. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo intitolato "Condizione particolare di Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
16. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
19. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
20. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
21. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della Verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" comma 1, lett. g) per i servizi base di interconnessione:
  - i) per RGS, a decorrere dalla rispettiva "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S, comma 8;
  - ii) per DT, a decorrere dalla rispettiva "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S, comma 8;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- iii) per DAG, a decorrere dalla rispettiva “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 8 S, comma 8;
- per tutta la durata di ciascuno dei suddetti servizi base fino al 36esimo mese successivo alla prima “Data di accettazione della fornitura” intervenuta, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 8.
2. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lett. g), per RGS e/o DT e/o DAG, nel caso di attivazione dei servizi opzionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e/o lett. d) e/o lett. f), per un periodo corrispondente alla durata di tali servizi, a decorrere dalla “Data di Accettazione dell’ampliamento banda”, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità” co. 9.
  3. Il servizio di manutenzione e assistenza, da remoto ed “on site”, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature necessarie all’erogazione delle prestazioni contrattuali in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d’affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
  4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
  5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall’Impresa in ciascun giorno della settimana, anche festivo, per 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. L’impresa dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente un sistema di registrazione (Numero verde, fax ed e-mail) attraverso il quale, l’Impresa dovrà registrare tutte le segnalazioni di malfunzionamento, i tempi di intervento e di risoluzione, le cause di guasto e le operazioni effettuate per il ripristino del disservizio.
  6. Il Committente e/o l’Amministrazione comunicherà/anno all’Impresa i malfunzionamenti, mediante chiamata telefonica al numero \_\_\_\_\_, confermata via fax al numero \_\_\_\_\_ o mediante strumento telematico all’indirizzo \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per la presa in carico, l’attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax o strumento telematico.
  7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, l’impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante l’invio via mail alla Committente, entro 30 (trenta) minuti, di un “Report di notifica guasto”, con il contenuto meglio specificato nel paragrafo 4.8.1 del Capitolato tecnico.
  8. L’impresa invierà il “Report di notifica guasto” alla Committente anche nel caso in cui il guasto/malfunzionamento sia rilevato automaticamente dall’Impresa stessa. In questo caso, i termini per l’attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla data e ora di rilevazione del guasto indicate dall’ Impresa, come meglio specificato al paragrafo \_\_\_\_\_

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento della fornitura del Sistema WDM per l’interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



4.8.1 del Capitolato tecnico. Le richieste di intervento verranno gestite dall'impresa tramite un tecnico specializzato.

9. L'Impresa si obbliga, entro i seguenti termini perentori :
- a) entro 2 (due) ore solari ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità del servizio ("tempo di intervento"), dalla conferma via fax o via e-mail della comunicazione di cui al precedente comma 5, o dalla data e ora di rilevazione del guasto di cui al precedente comma 7, informando la Committente dello stato di avanzamento della procedura di ripristino entro lo stesso termine;
  - b) entro 4 (quattro) ore solari a ripristinare la/e funzionalità del servizio ("tempo di ripristino") dalla conferma via fax o via e-mail della comunicazione di cui al precedente comma 5, o dalla data e ora di rilevazione del guasto di cui al precedente comma 7;
  - c) entro 60 (sessanta) minuti, dal ripristino delle funzionalità del servizio/i, all'invio via fax o via e-mail alla Committente del "Report di risoluzione guasto", come meglio specificato nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.8.2 .
10. L'impresa si impegna a garantire che il valore di disponibilità del collegamento, descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo 6.3, nel caso di doppio collegamento punto-punto con doppia terminazione dovrà essere pari al 99,99% su base quadrimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 S "Penali".
11. Ove le attività di presa in carico, attivazione e ripristino del servizio non intervengano entro termini di cui ai precedenti commi 6, 9 lett. a), b) e c), la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 13 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
12. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie".
13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 9 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 S, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature.
15. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
16. L'impresa si obbliga a prestare il servizio di reporting, facente parte del servizio di manutenzione e assistenza, per il medesimo periodo temporale e decorrenza indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per l'intera durata contrattuale, l'impresa dovrà fornire

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali





alla Committente e/o all'Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni quadrimestre, a partire dalla data di cui al precedente comma 1, il "Report quadrimestrale" che comprenda i livelli di servizio dei seguenti parametri :

- a) Elenco disservizi contenente, almeno, per ogni guasto :
  - Data e orario di apertura del guasto e numero del "Ticket" associato;
  - Notifica dettagli intervento;
  - Tempo di intervento;
  - Tempo di ripristino;
- b) Disponibilità Unitaria del collegamento.

## **ARTICOLO 10 S**

### **SERVIZIO DI AMPLIAMENTO BANDA**

1. La Committente e/o l'Amministrazione, nel corso della durata contrattuale, hanno la facoltà di richiedere all'Impresa, anche in più fasi, anche per un solo Dipartimento ed anche per un singolo circuito:

- a) il Servizio di ampliamento banda, di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) per RGS, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 6 (sei);
- a1) il Servizio di ampliamento banda, di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) per RGS, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2 (due).

Si precisa che la durata degli 8 ampliamenti unitari di cui ai precedenti punti a) e a1), non sarà superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità che i singoli ampliamenti abbiano una durata inferiore, in relazione alle richieste dell'Amministrazione.

- b) Il Servizio di ampliamento banda, di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera d) per DT, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 6 (sei);
- b1) il servizio di ampliamento banda, di cui all'art. 1 S comma 1, lett. d) per DT per uno o più ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2 (due).

Si precisa che la durata degli 8 ampliamenti unitari di cui ai precedenti punti b) e b1), non sarà superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità che i singoli ampliamenti abbiano una durata inferiore, in relazione alle richieste dell'Amministrazione.

- c) Il Servizio di ampliamento banda, di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera f) per DAG, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 4 (quattro);



c1) il Servizio di ampliamento banda, di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera f) per DAG, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2 (due).

Si precisa che la durata dei 6 ampliamenti unitari, di cui ai precedenti punti c) e c1), non sarà superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità che i singoli ampliamenti abbiano una durata inferiore, in relazione alle richieste dell'Amministrazione.

2. L'impresa si obbliga ad erogare il Servizio di ampliamento banda di cui al precedente comma 1, lettere a), a1), b), b1), c) e c1) secondo le condizioni, le modalità, i termini, le prescrizioni, le configurazioni, le interfacce e comunque tutte le caratteristiche contenute nel Capitolato tecnico ai paragrafi 4.2, 4.4 e 4.6; si considerano incluse in tale servizio tutte le prestazioni connesse previste nel Capitolato tecnico.
3. La Committente e/o l'Amministrazione daranno comunicazione della richiesta di ampliamento banda all'Impresa mediante chiamata al numero telefonico o via strumento telematico all'indirizzo\_\_\_\_\_, cui seguirà comunque la conferma via fax al numero\_\_\_\_\_.
4. Il servizio di cui al precedente comma 1, lettere a), a1), b), b1), c) e c1), dovrà essere erogato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione via fax di cui al comma 3.
5. Ultimate le operazioni di ampliamento di cui al comma 1 lettere a), a1), b), b1), c) e c1) l'Impresa dovrà consegnare alla Committente i "Rapporti di fine installazione ampliamento banda" per RGS e/o per DT e/o DAG, redatti secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.7.
6. Ogni Rapporto sarà sottoscritto dall'Impresa e dall'incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sarà considerata come "Data di fine installazione" rispettivamente per RGS e/o per DT e/o per DAG, per l'ampliamento di banda richiesto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **SERVIZIO DI TRASLOCO**

1. La Committente avrà la facoltà di chiedere all'Impresa il servizio di trasloco, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" comma 1 lettera h), dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f) sia per RGS che per DT, che per DAG, in altre sedi all'interno dell'ambito urbano, nel corso del periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal primo anno successivo alla prima "Data di accettazione della fornitura" intervenuta, di cui agli art. 2 S "Durata" e 8 S "Verifica di Conformità".
2. Nel corso del periodo temporale indicato nel precedente comma 1, la Committente e/o l'Amministrazione potranno richiedere all'Impresa il servizio di trasloco mediante comunicazione scritta via e-mail, confermata via fax. Nella comunicazione sarà chiaramente indicata l'ubicazione della/e sede/i all'interno dell'ambito urbano.



3. L'Impresa, pervenuta la richiesta, è tenuta ad indicare alla Committente la lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi che saranno collegate, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
4. L'impresa si obbliga ad effettuare il trasloco, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data dell'invio via fax della richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S "Penali".
5. Ultimate le operazioni di trasloco, l'impresa dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine trasloco" recante almeno le seguenti informazioni:
  - a) la lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate in seguito all'avvenuto trasloco;
  - b) la mappa dei collegamenti e le misurazioni ottiche effettuate sui collegamenti stessi.
6. Il suddetto Rapporto sarà sottoscritto dal Fornitore e dalla Committente e/o dall'Amministrazione; in conformità all'art. 8 S comma 4, la data di detta sottoscrizione sarà considerata come "Data di Fine trasloco".
7. La lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate, in relazione alle fasce di appartenenza A, B, o C, determina le condizioni economiche del servizio, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nella Dichiarazione d'Offerta.

## **ARTICOLO 12 S**

### **RITIRO DELLE APPARECCHIATURE**

1. Al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'Impresa dovrà ritirare le apparecchiature entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del periodo di erogazione dei servizi o della risoluzione/recesso, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro "al piano", imballaggio, asporto e trasporto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione.
2. Le apparecchiature verranno restituite nello stato in cui si trovano. La Committente e/o l'Amministrazione provvederà alla rimozione di eventuali modifiche o collegamenti dalla stessa effettuati.
3. Durante il periodo concesso all'Impresa per il ritiro delle apparecchiature, la Committente e/o l'Amministrazione non rispondono di eventuali danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante il ritiro delle stesse o successivamente ad esso.

## **ARTICOLO 13 S**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e configurazione di cui al precedente art. 7 S "Consegna, installazione e configurazione del



- Servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG” comma 1, per RGS, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 380,62.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e configurazione di cui al precedente art. 7 S “Consegna, installazione e configurazione del Servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG” comma 1 per DT, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 380,62.
  3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e configurazione di cui al precedente art. 7 S “Consegna, installazione e configurazione del Servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG” comma 1 per DAG, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 380,62.
  4. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico.
  5. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio base di interconnessione per RGS” di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformità per l’interconnessione base” per RGS, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 380,62.
  6. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio base di interconnessione per DT” di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. c), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformità per l’interconnessione base” per DT, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 380,62.
  7. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio base di interconnessione per DAG”, di cui all’art. 1S, comma 1, lett. e), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformità per l’interconnessione base” per DAG, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 380,62.
  8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità per il servizio di interconnessione base per RGS, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, la Committente applicherà una penale pari a € 380,62.
  9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità per il servizio di interconnessione base per DT, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, la Committente applicherà una penale pari a € 380,62.
  10. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità per il servizio di interconnessione base per DAG, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, la Committente applicherà una penale pari a € 380,62.
  11. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art. 10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. a) per RGS, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 126,87.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento della fornitura del Sistema WDM per l’interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



12. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 10 S "Servizio di ampliamento banda" comma 1, lett. a1) per RGS, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 126,87.
13. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 10 S "Servizio di ampliamento banda" comma 1, lett. b), per DT, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 126,87.
14. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 10 S "Servizio di ampliamento banda" comma 1, lett. b1) per DT, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 126,87.
15. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 10 S "Servizio di ampliamento banda" comma 1, lett. c), per DAG, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 126,87.
16. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 10 S "Servizio di ampliamento banda" comma 1, lett. c1) per DAG, entro il termine previsto dal comma del medesimo articolo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 126,87.
17. Resta convenuto che, rispetto ai precedenti commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico.
18. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di "Servizio di ampliamento banda" di cui all'art. 10 S, comma 1, lett. a), per RGS, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del "Piano di verifica di conformità per ampliamento banda", la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
19. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di "Servizio di ampliamento banda" di cui all'art. 10 S, comma 1, lett. a1) per RGS, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del "Piano di verifica di conformità per ampliamento banda", la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
20. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di "Servizio di ampliamento banda" di cui all'art. 10 S, comma 1, lett. b) per DT, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del "Piano di verifica di conformità per ampliamento banda", la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
21. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di "Servizio di ampliamento banda" di cui all'art. 10 S, comma 1, lett. b1) per DT, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del "Piano di verifica di conformità per ampliamento banda", la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



22. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. c) per DAG, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformità per ampliamento banda”, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
23. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna, installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. c1) per DAG, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformità per ampliamento banda”, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
24. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. a), per RGS, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
25. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. a1) per RGS, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
26. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. b), per DT, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
27. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. b1), per DT, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
28. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. c), per DAG, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
29. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, comma 13, per l’eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. c1), per DAG, la Committente applicherà una penale pari a € 126,87.
30. Nell’ipotesi in cui, nel semestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza” comma 6, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conferma della presa in carico, mediante l’invio del “Report di notifica Guasto”, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 1.420,79 , ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
31. Nell’ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza”, comma 9 lettera a), si verifichi un ritardo rispetto al “tempo di intervento”, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a : 400,00€ , per la prima ora solare intera di ritardo,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento della fornitura del Sistema WDM per l’interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- 200,00€ per ogni ulteriore ora solare intera di ritardo, fino al raggiungimento di un valore massimo di applicazione della penale pari a 2.000,00€ .
32. Nell'ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione e assistenza", comma 9 lettera b), si verifichi un ritardo rispetto al "tempo di ripristino", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a : 1500,00€ , per la prima ora solare intera di ritardo, 500,00€ per ogni ulteriore ora solare intera di ritardo, fino al raggiungimento di un valore massimo di applicazione della penale pari a 6.000,00€ .
33. Nell'ipotesi in cui, nel semestre di riferimento, nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione e assistenza" comma 9, si verifichi un ritardo rispetto all'invio del "Report di risoluzione del Guasto", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.420,79, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
34. Nell'ipotesi in cui, nel quadrimestre di riferimento, nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione e assistenza" comma 16, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l'invio del "Report quadrimestrale", la Committente applicherà all'Impresa, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 426,24.
35. Nel caso in cui nel quadrimestre di riferimento, la disponibilità del servizio non raggiunga la soglia di cui all'art. 9 S "Servizio di manutenzione e assistenza" comma 10 (99,99%), la Committente applicherà all'impresa una penale pari a € 1.000,00, per ogni 0,01% in riduzione rispetto alla soglia indicata.
36. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di trasloco, di cui al precedente art.11 S "Servizio di Trasloco", comma 4, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conclusione del trasloco, la Committente applicherà all'Impresa, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 994,55 .
37. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito delle attività di ritiro delle apparecchiature, di cui al precedente art. 12 S "Ritiro delle apparecchiature", comma 1, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ritiro della apparecchiature, la Committente applicherà all'Impresa, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 1.420,79 .
38. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
39. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
40. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.



41. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
42. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 14 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_) *<ove presenti>* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari a zero, al netto di IVA, così suddiviso:
- a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) per RGS, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- a1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera a) per le 6 (sei) Lambda 2,5G è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) per DT, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- b1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera b) per le 4 (quattro) Lambda 10G è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e) per DAG, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- c1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera c) per le 4 (quattro) Lambda 2,5G è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- d) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 10 S "Servizio di ampliamento banda", comma 1, lettera a) per RGS,





- incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- d1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;
- e) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 10 S "Servizio di ampliamento banda", comma 1, lettera a1) per RGS, lambda 10G, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- e1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G possibili;
- f) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 10 S "Servizio di ampliamento banda", comma 1, lettera b) per DT, lambda 2,5G, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- f1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera f) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;
- g) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 10 S "Servizio di ampliamento banda", comma 1, lettera b1) per DT, lambda 10G, incluso il servizio di manutenzione a assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- g1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera g) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G possibili;
- h) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 10 S "Servizio di ampliamento banda", comma 1, lettera c) per DAG, lambda 2,5G, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- h1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera h) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;
- i) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 10 S "Servizio di ampliamento banda", comma 1, lettera c1) per DAG, lambda 10G, incluso il servizio di manutenzione a assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1 lettera g), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- i1) Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera i) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G possibili;
- j) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di trasloco su richiesta della Committente, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera h) è pari a *<inserire importo*

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) , il corrispettivo contrattuale effettivo per la fornitura del singolo servizio di trasloco è definito secondo il seguente dettaglio :

Fascia	DA	A	Corrispettivo
A	0 km	20 km	€ _____, ____ = (____/____)
B	21 km	40 km	€ _____, ____ = (____/____)
C	41 km	60 km	€ _____, ____ = (____/____)

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 15 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", l'Impresa:
  - a) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione della fornitura" per RGS di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. a1). Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
  - b) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione della fornitura" per DT di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- cui all'art. 14 S comma 1 lett. b1). Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
- c) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. c), l'Impresa potrà emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione della fornitura" per DAG di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. c1). Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
- d) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione dell'ampliamento banda" per RGS di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. d1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta. Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
- e) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. e), l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione dell'ampliamento banda" per RGS di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. e1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta. Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
- f) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. f), l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione dell'ampliamento banda" per DT di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. f1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta. Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
- g) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. g), l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione dell'ampliamento banda" per DT di cui all'art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. g1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta. Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S co. 10;
- h) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. h), l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate



- bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione dell’ampliamento banda” per DAG di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1 lett. h1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla “data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;
- i) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. i), l’Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione dell’ampliamento banda” per DAG di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1 lett. i1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla “data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;
- j) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. j), l’Impresa potrà emettere fattura – sulla scorta effettivamente eseguite - a decorrere dall’esito positivo della verifica di conformità di cui all’art. 8 S co. 4.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
- <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento della fornitura del Sistema WDM per l’interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Si precisa che :
- le fatture di cui al comma 1 lett. a), b) e c) - relative al primo canone fatturato - dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
  - le fatture di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), h), i) - relative al primo canone fatturato - dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti)
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) successive alla prima dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
  - le fatture di cui al comma 1 lett. j) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) verbale positivo di verifica di conformità.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 67634954A3, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
9. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate di seguito: sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G comma 10 del contratto.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 16 S**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 17 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## ARTICOLO 18 S

### PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it), deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
2. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente

L'Impresa

La Committente

L'Impresa

Il Presidente e Amministratore Delegato

il legale rappresentante

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei Dipartimenti RGS, DT e DAG – ID 1742

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali





Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 4 S – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 5 S – Garanzie ;

Articolo 8 S – Verifica di conformità

Articolo 13 S – Penali ;

Articolo 16 S – Condizione particolare di Risoluzione ;

Articolo 17 S – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 3 G – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro lavoro - inadempienze contributive e retributive;

Articolo 4 G – Obblighi di riservatezza ;

Articolo 5 G – Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 6 G – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 7 G – Proprietà e diritti ;

Articolo 8 G – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 10 G – Garanzia Definitiva ;

Articolo 11 G – Recesso ;

Articolo 12 G – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G – Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 14 G – Subappalto ;

Articolo 15 G – Foro esclusivo ;

Articolo 16 G –Trattamento dei dati personali ;

Articolo 17 G – Risoluzione ;

Articolo 18 G – Modello di organizzazione, Gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001



L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_